



realflavor
ass. di volontariato

Info: 3281057767

realflavor@hotmail.it

<http://www.realflavor.it>



La Spezia, 11 ottobre 2024

Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Real Flavor.

In data 11 ottobre 2024, presso la sala dell'ex cinema Smeraldo sita in via XX Settembre n. 300 p.t. in La Spezia, alle ore 21.00 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci, in seconda convocazione dopo che la prima è andata deserta, per discutere il seguente ordine del giorno:

- Modifiche dello statuto associativo

Partecipano 5 soci in presenza e 6 soci con delega (si allega foglio di presenza e relative deleghe)

Il Presidente rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statarie, dichiara che la stessa deve ritenersi regolare e valida.

Il Presidente, sig. Marco Vecchi, nomina segretaria la sig. Amico Esposito Luigia Laura.

Prende la parola il presidente il quale illustra ai soci i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto sociale ed in particolare l'esigenza della suddetta modifica nasce dalla decisione di diventare ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello statuto al D.lgs 117/17 e che per la tipologia di attività svolta dall'associazione è stata individuata la forma più adeguata che risulta quella della "ODV" ai sensi degli articoli artt.32-33 del D.lgs 117/17. Al termine della presentazione il Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto in uso per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un ente del Terzo settore oppure di lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al dlgs 117/17.

Dopo la messa a disposizione degli associati e la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito nel quale il presidente fornisce le spiegazioni richieste.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato ai presenti.

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al punto posto all'ordine del giorno di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato al presente verbale.

L'assemblea conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

Al termine della discussione il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Non essendoci altro da deliberare, l'assemblea si chiude alle ore 22.30

La segretaria

Valeria D'Amico

Il Presidente

Roberto...



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DELLA SPEZIA
REGISTRATO IL 30/12/2024
N. 1533 SERIE 32
VERSATE esente

IL DIRETTORE

[Signature]



Presenze e Firme Assemblea

straordinaria

Marco Vecchi-

Vecchi Marco

Sabrina Benedetti -

Jean Pierre Paita -

Jean Pierre Paita

Luigia Laura Amico Esposito- *Luigia Laura Amico Esposito*

Gianmaria Greci-

Luca Bernardini-

Luca Bernardini

Leonardo Maniscalco -

presente con delega Vecchi Marco

Luca Bondielli -

Chiarlucia Paita -

Francesco Paita -

Loredana Costantini -

presente con delega Luigia Laura Amico Esposito

Giulia Carbonari -

presente con delega Luigia Laura Amico Esposito

Nicole Vecchi-

Sabrina Boccia-

Chiara Vecchi-

Elisa Fazio -

presente con delega

Luca Bernardini

Roberto Ismari -

presente con delega Vecchi Marco

Concetta Valerio -

Vittorio Paita-

Lucia Anna Bronzina-

Antonello Junior Esposito-

Antonello Esposito Junior

Papa Valeria

presente con delega

Vecchi Marco *Jean Pierre Paita*

STATUTO ASSOCIAZIONE REAL FLAVOR ODV

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore) un'associazione denominata **"REAL FLAVOR"** (d'ora in avanti **associazione**).
2. A seguito dell'iscrizione nella sezione ODV del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo "ODV" e se ritenuto opportuno potrà utilizzare anche l'acronimo ETS. In conseguenza dell'iscrizione al Registro del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - SEDE – DURATA - ADESIONE

1. L'associazione ha sede legale nel Comune La Spezia.
2. L'associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
3. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

a la tutela della salute e l'eliminazione delle affezioni fisiche e psicologiche, in favore dei bambini malati di gravi patologie infantili e dei loro familiari, promuovendo le condizioni che favoriscano un miglioramento della loro condizione esistenziale;

b il miglioramento della qualità della vita dei bambini affetti da malattie oncologiche ed altre patologie gravi, attraverso iniziative che creino le condizioni per percorsi terapeutici sempre più adeguati;

c la promozione di iniziative a carattere economico per i bambini malati di cancro e di altre gravi patologie infantili presi in cura dall'associazione. L'associazione ha per oggetto in particolare il sostegno di bambini con gravi patologie con famiglie disagiate attraverso aiuti economici ed indirizzare i piccoli pazienti negli ospedali adatti alle loro patologie;

d interventi di solidarietà e sostegno in favore dei bambini malati di cancro e dei loro familiari;

e iniziative per promuovere le ricerche in campo oncologico pediatrico, al fine di favorire lo sviluppo e la divulgazione di studi scientifici, anche mediante apposite iniziative convegnistiche e seminari, e per creare condizioni di cure e terapie sempre più efficaci, a beneficio delle persone malate, nonché per favorire la prevenzione e la diminuzione del rischio di insorgenza di malattie oncologiche;

f l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;

g operare per prevenire e superare ogni forma di disagio, emarginazione, sofferenza dovute a condizioni di salute, sociali, economiche, politiche, etniche con particolare riguardo ai minori, ai giovani e alle famiglie.

L'associazione potrà operare in Italia e nei paesi in via di sviluppo, anche attraverso la collaborazione con altre organizzazioni non profit con finalità affini, per promuovere condizioni di piena realizzazione di ogni persona.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett.a);
- interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017 (lett.i);
- l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (q);

L'associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- interventi di solidarietà e sostegno in favore dei bambini malati con gravi patologie e dei loro familiari;
- la promozione di iniziative a carattere economico per i bambini malati di cancro e di altre gravi patologie infantili presi in cura dall'associazione;
- l'acquisto di attrezzature sanitarie, macchinari, ausili medici da donare alle strutture ospedaliere che ospitano i bambini affetti da malattie oncologiche e altre rare patologie, indirizzare i pazienti negli ospedali adatti alle loro esigenze specifiche;
- lo svolgimento di qualsiasi attività di intrattenimento attraverso varie forme di animazione anche all'interno degli ospedali e delle strutture in cui sono ospitati i piccoli pazienti;
- lo svolgimento di iniziative per promuovere le ricerche per tutte le gravi patologie in ambito pediatrico, al fine di favorire lo sviluppo e la divulgazione di studi scientifici, anche mediante apposite iniziative convegnistiche e seminari, e per creare condizioni di cure e terapie sempre più efficaci, a beneficio delle persone e bambini malati, nonché per favorire la prevenzione e la diminuzione del rischio di insorgenza di malattie oncologiche;
- la formazione e educazione alla responsabilità, cittadinanza attiva e solidarietà sociale, rivolte a volontari e associati, alla cittadinanza tutta ed in particolare ai giovani e agli studenti;
- la promozione del volontariato nazionale ed internazionale;
- l'assistenza ospedaliera e domiciliare;
- l'accoglienza e ospitalità;
- il sostegno sociale, economico, relazionale, psicologico alle famiglie di minori affetti da malattie rare, complesse, invalidanti;
- la prevenzione e sensibilizzazione sui temi del disagio, dell'emarginazione sociale, della disuguaglianza economica, della salute, dell'immigrazione e dell'interculturalità, attraverso interventi nelle scuole, progetti sperimentali, pubblicazioni, incontri di studio;
- l'animazione e sostegno al mutuo aiuto e alla condivisione fra persone che affrontano una stessa condizione di fragilità e sofferenza;

- la sensibilizzazione della cittadinanza e dell'opinione pubblica sulle diverse forme di disagio sociale, emarginazione, discriminazione, fragilità; sul diritto alla salute ed all'informazione.

Le suddette attività saranno svolte a titolo esemplificativo e non esaustivo anche, tramite:

- organizzazione di eventi manifestazioni, feste, spettacoli di varia natura, sagre e più in generale eventi di aggregazione anche sportivi per la promozione e la conoscenza delle attività e degli scopi dell'associazione anche ai non aderenti ed alla cittadinanza.

Nell'ambito delle proprie attività l'associazione potrà collaborare con le altre associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati e/o terzi in genere al fine del perseguimento delle proprie finalità. La stessa potrà, inoltre porre in essere qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi sociali sopra descritti nel rispetto della legalità e delle disposizioni normative che disciplinano i luoghi nei quali essa si troverà ad operare il tutto nella convinzione che attraverso la cultura e la socializzazione si possa migliorare la vita degli associati e della collettività.

4. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

5. L'associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile.

6. Per la realizzazione delle proprie attività, l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

7. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 4 - ASSOCIATI

1. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere associati dell'associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

ART. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

1) Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda d'ammissione scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. In caso di domanda di ammissione presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
- 2) Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- 3) Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'associazione.
- 4) A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "associato onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti gli associati, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.
- 5) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea degli associati, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
- 6) La validità della qualifica di associato, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.
- 7) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- 8) Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.
- 9) Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 6 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

- 1) Gli associati hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione, ad essere informati sulle attività e controllarne l'andamento, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma dell'attività. Ogni associato, purché iscritto nel libro degli associati da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.
- 2) Gli associati hanno diritto a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci. Hanno diritto, inoltre, di esaminare i libri sociali obbligatori.

Art. 7 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

- 1. Gli associati sono tenuti:
 - a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
 - b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
 - c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

2. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.
3. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO - SANZIONI

1. La qualifica di associato si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'associazione o per causa di morte.
2. Ciascun associato dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo medesimo.
3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'associazione.
4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'associazione, valutato il comportamento del singolo associato, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) richiamo scritto;
 - b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
 - c) proporre all'assemblea degli associati l'inefficacia ed il ritiro definitivo della tessera sociale e l'esclusione dall'associazione.
5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a) e b) tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto all'associato l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte dell'associato, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta all'associato, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea degli associati, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
6. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dal termine iniziale previsto comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
7. Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
8. Il recesso, l'esclusione, la decadenza dell'associato determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite.
2. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente

utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'articolo 84 comma 1 D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, altre entrate previste espressamente dalla legge.

2. Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

2. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'articolo 13 e dall'articolo 87 del D.lgs 117/2017. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

4. L'associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

6. Qualora l'associazione sia priva di personalità giuridica e consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 300.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

7. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

8. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 13 LIBRI SOCIALI

1. Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17 c. 1 del D.lgs. 117/2017 l'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 14- UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

1. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate o altre disponibilità dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 1. l'Assemblea degli Associati;
 2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
 3. il Presidente;
 4. l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 5. il Revisore legale nei casi previsti dalla legge.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea degli associati è il massimo organo rappresentativo degli associati dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
2. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda

convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

3. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto.

5. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due associati.

6. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni associato in Assemblea a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione in video conferenza o in tele conferenza ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

7. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi nella bacheca della sede dell'Associazione e da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

8. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

9. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

10. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 17- I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a. - nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo;
- b. - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- c. - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- d. - delibera sull'esclusione degli associati;
- e. - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f. - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. - approva l'eventuale regolamento interno;
- h. - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i. - delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

Art. 18- CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) eletti fra gli associati.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 19- ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea. L'assemblea degli associati chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri associati non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.
2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.
3. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
4. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea degli associati, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
5. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea degli associati perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.
2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono

normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'associazione.

Art. 21 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
 - a) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
 - b) il Tesoriere;
 - c) il Segretario;
 - d) i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - d) determinare la quota associativa annuale;
 - e) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - g) deliberare in merito all'adesione di un nuovo associato, ovvero ratificare l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro associati;
 - h) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'associazione;
 - i) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - j) deliberare la proposta di esclusione degli associati da sottoporre all'assemblea dei soci;
 - k) recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun associato;
 - l) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
 - m) predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
 - n) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
 - o) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 22 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e dura in carica per tre anni.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - convocare l'Assemblea degli associati;
 - svolgere l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dei suddetti organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta;
 - sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;

- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
 - nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione.
4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 23- SEGRETARIO

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24 - TESORIERE

1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea degli Associati.

Art. 25 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 26 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo può esercitare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che il componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Qualora il componente dell'Organo di controllo

non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Art. 27 (VOLONTARI)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 28 (LAVORATORI)

8. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
9. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 33 del D.lgs. 117/2017 il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 29- SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati validamente costituita ai sensi del precedente art. 16. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 30 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 31 - NORME TRANSITORIE

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli associati in data 11/10/2024.

